

## Attività detenute all'estero senza quadro RW: presunzione di fruttuosità

di [Isabella Buscema](#)

Pubblicato il 20 Giugno 2022

È onere del contribuente dare **dimostrazione** in ordine al **venir meno**, in tutto o in parte, delle **disponibilità detenute all'estero**?

Spetta al contribuente chiarire **se ed in che misura l'importo determinato dal fisco** si distacchi da quello derivante **dall'applicazione dell'invocata presunzione di fruttuosità**?

La **mancata dichiarazione** di una **attività detenuta all'estero** comporta la **quantificazione presuntiva del reddito di capitale**, salvo prova contraria?

Occorre **esibire al fisco** tutti i **documenti** necessari per la **determinazione analitica ed effettiva del reddito estero non dichiarato**?

### Presunzione di fruttuosità di attività finanziarie detenute all'estero

Se non viene presentato il **quadro RW** del modello "Redditi" per la **dichiarazione di detenzioni di capitali all'estero** opera, in automatico, la **presunzione di fruttuosità delle attività finanziarie**.

In tema di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, quando il contribuente non espone sul quadro RW del modello "Redditi" simili attività, che avrebbe dovuto dichiarare (come da circolare n. 38/2013 dell'Agenzia delle Entrate), diviene operativa la presunzione di fruttuosità delle stesse attività, salvo prova contraria da parte del contribuente.



Spetta al contribuente di dimostrare e documentare la **dismissione delle attività finanziarie precedenti**.

Nel caso di specie il contribuente non è stato in grado di ottemperare adeguatamente all'onere probatorio, non fornendo alcuna documentazione atta a dimostrare la **dismissione, totale o parziale, dei possedimenti esteri**.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione<sup>[1]</sup>

## **Il caso di Cassazione: omessa compilazione del quadro RW per attività finanziarie detenute all'estero**

Un contribuente, residente in Italia<sup>[2]</sup>, ha **impugnato un avviso di accertamento** emesso dal fisco **per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività finanziarie** detenute all'estero nel 2005.

Il giudice tributario di prima istanza ha parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento, emesso ai fini Irpef per l'anno di imposta 2005, ed il conseguente atto di contestazione delle sanzioni.

I giudici del gravame hanno **accolto l'appello incidentale del fisco**, statuendo la **corretta applicazione della presunzione di equivalenza con la redditività** realizzata nel corso del 2003, come emergente dai documenti, **in mancanza di prova contraria<sup>[3]</sup> della contribuente**, che avrebbe avuto l'**onere di dimostrare la minore o nulla fruttuosità dei cespiti nell'anno 2005**, stante l'**omessa compilazione del quadro RW** per l'ipotesi di eventuali rientri in Italia delle attività estere successivi al novembre del 2003.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR invocando la violazione delle disposizioni contenute nell'[art. 6 del DL. 167/1990](#).

## **La decisione della Cassazione**

Gli Ermellini, con pronuncia citata, hanno ritenuto infondato il motivo propugnato del contribuente e hanno cassato con rinvio la sentenza impugnata sulla base delle seguenti articolate argomentazioni.

Il Legislatore, con l'art. 6 del DL 167/1990 ha previsto una **presunzione legale<sup>[4]</sup>** relativa che opera automaticamente in caso di **omessa presentazione del quadro RW della dichiarazione**, salvo prova contraria da parte del contribuente.

---

Il **trasferimento di capitali all'estero** non si esaurisce in una condotta istantanea,

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

**A partire da 15€ al mese**

**Scegli il tuo abbonamento**